



TRIBUNALE DI BERGAMO

Sez. monocratica del lavoro

VERBALE EX ART. 429 C.P.C.

UDIENZA DEL 16 giugno 2022 avanti al Giudice,
dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del
procedimento di trattazione scritta di cui
all'art. 221, comma 4, l. 77/20, nella causa
iscritta al N. 1287/21 R.G. e promossa da

.....

(Avv.ti M. Riommi, D. Verduchi e A. Pesenti)

CONTRO

Ministero dell'Istruzione

(Dott.sse G. Tabone e M. Albanese)

Repubblica Italiana

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bergamo,
visto l'art. 429 c.p.c., l'art. 221, comma 4 l.
77/20, le note di trattazione scritta, le
conclusioni delle parti, nonché i motivi a
sostegno, pronuncia la seguente

SENTENZA

nel nome del popolo italiano

PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento
del ricorso;

PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso regolarmente notificatoconveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bergamo in funzione di Giudice del Lavoro, il Ministero dell'Istruzione per sentir accertare il proprio diritto al riconoscimento, al compimento del 16° anno di servizio, l'anzianità di servizio nella parte residuale di

4 anni e 4 mesi utile soli ai fini economici, nonchè al pagamento delle relative differenze stipendiali, quantificate in € 6.136,76.

La ricorrente deduceva di essere stata immessa in ruolo il 27.11.2015 quale docente di scuola secondaria di II° grado, dando però atto di aver precedentemente lavorato alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione sempre come docente di scuola secondaria di II° grado, in virtù di plurimi contratti a tempo determinato succedutisi dal 1995/1996 al 26.11.2015.

In particolare, la ricorrente riferiva di aver ottenuto il riconoscimento, all'atto della ricostruzione della carriera dell'1.9.2016, di 12 anni e 8 mesi di servizio ai fini giuridici ed economici, oltre a 4 anni e 4 mesi ai soli fini economici.

La ricorrente, nel richiamare la disciplina di cui all'art. 4, comma 3, d.p.r. 399/88, lamentava che al compimento del 16° anno di servizio, non le era stata riconosciuta l'anzianità di servizio nella parte residuale di 1 anno e 8 mesi utile soli ai fini economici.



Rassegnava quindi le sopra precisate conclusioni.

Il Ministero dell'Istruzione si costituiva regolarmente in giudizio, riconoscendo la fondatezza della pretesa e chiarendo, in particolare, che sarebbe stato emanato nuovo decreto di riconoscimento dell'anzianità rivendicata, che avrebbe portato all'attribuzione della posizione di anni 21 alladata dell'1.9.2019.

Il Ministero dava inoltre atto del fatto che la Direzione Provinciale del tesoro avrebbe provveduto alla liquidazione delle spettanti differenze retributive, che per il periodo dal 1/9/2019 al 30/6/2021 ammonterebbero presumibilmente ad € 6.363,59, di cui € 3.376,60 per il periodo dal 1/9/2019 al 31/8/2020 ed € 2.986,99 per il periodo dal 1/9/2020 al 30/6/2021.

Il Ministero, nell'evidenziare come la somma calcolata da parte ricorrente non comprendesse l'importo dell'indennità di vacanza contrattuale del 1 luglio 2019 di cui alla legge n.145/2018 spettante per la posizione stipendiale di aa. 21, aderiva ad un accoglimento della pretesa nei termini sopra evidenziati.

La causa, istruita solo documentalmente, viene decisa con sentenza all'udienza odierna all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 221, comma 4, l. 77/20.



6.363,59, di cui € 3.376,60 per il periodo dal 1/9/2019 al 31/8/2020 ed € 2.986,99 per il periodo dal 1/9/2020 al 30/6/2021.

Una volta acquisita contezza della fondatezza della pretesa, va riconosciuto come la missiva dell'8.6.2021 non contenga alcun espresso



riferimento al mancato riconoscimento dell'anzianità di 4 anni e 4 mesi ai soli fini economici, né alcun richiamo alla specifica disciplina di cui all'art. 4, comma 3, d.p.r. 388/99.

La missiva è standardizzata e riguarda, come altre analoghe, la diversa questione del mancatoriconoscimento, in fase di ricostruzione della carriera, dell'intera anzianità di servizio pre-ruolo effettivamente prestato.

In questo caso, la ricorrente non ha contestato giudizialmente l'erroneo riconoscimento all'anzianità di servizio maturata durante le assunzioni a termine, ma, condividendo l'anzianità riconosciuta dal Ministero, ha lamentato la mancata valorizzazione dell'anzianità utilizzabile ai soli fini economici nei termini di cui all'art. 4, comma 3, d.p.r. 399/88, norma in base alla quale "al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali".





del ricorso introduttivo del giudizio, ma in
ogni caso, considerato che le differenze
stipendiali sono state richieste a partire
Ciò significa che il primo atto interruttivo della
prescrizione va ravvisato nella notifica

dall'anno 2019 la domanda può essere accolta
integralmente, non essendosi maturata alcuna
prescrizione.

Stante la contestazione dei conteggi operata
dal Ministero, la quantificazione delle
differenze retributive spettanti va rimessa alla
Direzione Provinciale del Tesoro, organo tecnico
particolarmente competente.

Le spese processuali, liquidate per intero come
in dispositivo tenuto conto della serialità
della questione, seguono la soccombenza nella
misura del 50%, non potendosi escludere una
condotta adeguatrice dell'amministrazione ove
la messa in mora fosse stata pertinente rispetto
all'effettiva pretesa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bergamo, in composizione
monocratica ed in funzione di giudice del
lavoro, definitivamente pronunciando sulla
causa iscritta al n. 1287/21 r.g.:

- 1) dichiara il diritto dial riconoscimento,
al compimento del 16° anno di servizio,
dell'anzianità di servizio nella parte



residuale di 4 anni e 4 mesi utile soli ai
fini economici e per l'effetto condanna il
Ministero dell'Istruzione, in persona del
Ministro pro tempore, al pagamento, nei
confronti di Freni



Provvidenza delle relative differenze stipendiali maturate dall'1.9.2019, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;

2) condanna il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, alla refusione del 50% delle spese di lite, liquidate per l'intero in complessivi € 2.500,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, dichiarando compensato l'ulteriore 50%.

Bergamo, 16 giugno 2022

Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini

